

Circolare del 16 gennaio 2021

Gentile cliente,

Con la pubblicazione del nuovo D.P.C.M. del 15 gennaio 2021, vengono stabilite le nuove regole da seguire al fine di contrastare il diffondersi del virus Covid-19.

Il nuovo decreto resterà valido dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Regole generali

Confermate le regole generali che si applicano innanzitutto alle regioni gialle, tra cui:

- il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00, con i divieti di spostamento se non per valide ragioni;
- la raccomandazione di spostarsi solo per motivate esigenze;
- la possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, solo una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Novità

- divieto dal 16 gennaio al 15 febbraio, di spostarsi tra le regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- rientro a scuola per i ragazzi degli istituti di secondo grado, che dal 18 gennaio almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti svolgano l'attività didattica in presenza;
- sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- chiusura delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nonché dei teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo;
- sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- riapertura di musei e altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

- apertura delle attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- apertura dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.), nel rispetto dei protocolli approvati;
- chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
- l'esercizio delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentito dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 con consumo al tavolo per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- è vietato dopo le ore 18:00 il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Regioni classificate a rischio arancione

Nelle Regioni o territori classificate a rischio arancione è previsto ulteriormente:

- il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- la possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- la possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con

asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, fermo restando, anche in questo caso il limite sopra indicato delle ore 18:00 per l'asporto per bar e esercizi di vendita di bevande.

Regioni classificate a rischio rosso

Per le zone rosse si elencano le ulteriori differenze:

- è vietato spostarsi all'interno dei territori, salvo che per comprovate esigenze, tra cui rientrano anche gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- la possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita;
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, fermo restando, anche in questo caso il limite sopra indicato delle ore 18:00 per l'asporto per bar e esercizi di vendita di bevande;
- restano aperte le attività di parrucchieri e barbieri oltre che lavanderie e pompe funebri, mentre sono sospese le attività dei centri estetici.

Lo **Studio** rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.